

# Aggiornamento giurisprudenziale

n. 01 / 2024

## DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

**Corte di Cassazione, 13 dicembre 2023, n. 34889** – Determinazione del tasso Euribor nel contratto di leasing finanziario in violazione dell'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust"): il tasso applicato nel contratto di leasing finanziario, in quanto determinato per *relationem*, facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari (come accertato dalla decisione della Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013, la quale costituisce prova privilegiata dell'intesa restrittiva), è nullo per violazione della legge antitrust, in quanto applicato a valle di un'intesa vietata ai sensi dell'articolo 2 della L. n. 287 del 1990.

**Corte di Cassazione, 21 dicembre 2023, n. 35676** – Erronea quantificazione dell'ISC (indice sintetico di costo) nei contratti bancari: l'erronea quantificazione dell'ISC non comporta la maggiore onerosità del finanziamento e, quindi, non consente l'applicazione della disposizione di cui all' art. 117, comma 6, TUB, la quale stabilisce la nullità delle clausole dei contratti bancari «*che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati*». Pertanto, l'erronea indicazione dell'indice di costo, non incidendo sulla validità del contratto, può dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale della Banca.

## DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

**Corte di Cassazione, 5 dicembre 2023, n. 33915** – responsabilità dei soci di s.n.c. qualora uno dei soci eserciti un'azione nei confronti della società: laddove un socio di una s.n.c. eserciti un'azione nei confronti della società e pretenda di estenderla anche ad altro socio illimitatamente responsabile, quest'ultimo risponde nei suoi confronti non illimitatamente, come avverrebbe laddove agisse un terzo estraneo alla società salvo il successivo regresso tra i soci stessi, ma solo nei limiti dei reciproci obblighi di contribuzione per gli oneri sociali.

## DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

**Corte di Cassazione, 1 dicembre 2023, n. 33546** – legittimazione processuale suppletiva del fallito: la legittimazione processuale del fallito con riguardo ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento sussiste solo eccezionalmente in ipotesi di inerzia del curatore, nel qual caso, nondimeno, la pronuncia favorevole assunta in esito al giudizio non può contemplare attribuzioni dirette di somme ad appannaggio del fallito stesso, dovendo essa prestarsi ad essere azionata *in executivis* dal curatore a beneficio della massa ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 43 e 44 l.f..

**Corte di Cassazione, 19 dicembre 2023, n. 35452** – prededucibilità dei crediti: la transazione stipulata tra il curatore e l’opponente, nella parte in cui ha riconosciuto a quest’ultimo una prededucazione che non è prevista dalla legge, è nulla, non rilevando il fatto che la transazione sia stata trasmessa al giudice delegato senza che lo stesso avesse formulato sul punto alcun rilievo, giacché l’acquisizione di una simile informazione è un provvedimento privo di natura decisoria e, come tale, inidoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata.

## DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

**Corte di Cassazione, 13 dicembre 2023, n. 34889 – Determinazione del tasso Euribor nel contratto di leasing finanziario in violazione dell'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust"): il tasso applicato nel contratto di leasing finanziario, determinato per *relationem*, facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari (come accertato dalla decisione della Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013, la quale costituisce prova privilegiata dell'intesa restrittiva), è nullo per violazione della legge antitrust, in quanto applicato a valle di un'intesa vietata ai sensi dell'articolo 2 della L. n. 287 del 1990.**

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 34889, pubblicata in data 13 dicembre 2023, si è espressa in tema di manipolazione del tasso Euribor applicato nel contratto di leasing finanziario.

La Cassazione ha preliminarmente ricordato che *«nella pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 2207 del 4/2/2005 è stato precisato che "la legge "antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata... siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 c.c., chi subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione... l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33... la cui cognizione è rimessa... alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello».*

La Corte ha poi affermato *«che la L. n. 287 del 1990, art. 2, (la cosiddetta legge "antitrust"), allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le "intese" fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, **non ha inteso riferirsi solo alle "intese" in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare "voluto". Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche; il che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali". Si rendono - così -***

*rilevanti qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di "intesa" rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente "unilaterali"».*

**Pertanto, secondo la Corte, «qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust».**

**Nel caso di specie «il ricorrente aveva invocato la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing in quanto determinato per relationem, facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013».**

**Secondo la Suprema Corte «detta decisione avrebbe dovuto considerarsi prova privilegiata (...) a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi "manipolati" ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che all'intesa illecita avesse o meno partecipato» la Banca «giacché raggiunta dal divieto di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte».**

**Corte di Cassazione, 21 dicembre 2023, n. 35676 – Erronea quantificazione dell'ISC (indice sintetico di costo) nei contratti bancari: l'erronea quantificazione dell'ISC non comporta la maggiore onerosità del finanziamento e, quindi, non consente l'applicazione della disposizione di cui all' art. 117, comma 6, TUB, la quale stabilisce la nullità delle clausole dei contratti bancari «che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati». Pertanto, l'erronea indicazione dell'indice di costo, non incidendo sulla validità del contratto, può dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale della Banca.**

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35676, pubblicata in data 21 dicembre 2023, si è espressa sul tema delle conseguenze giuridiche derivanti dall'erronea quantificazione dell'ISC (indice sintetico di costo) nei contratti bancari.

La Corte ha anzitutto ricordato che *«in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), corrispondente al tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento: la mancata indicazione dell'indice,*

*dunque, di per sé non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del costo globale di esso, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto».*

Ed invero, prosegue la Corte, *«l'indice si traduce in una formula sintetica, d'immediata intelligibilità, che esprime l'incidenza dell'interesse e di tutti i costi accessori e che, per conseguenza, risponde a funzione informativa, volta a consentire al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di renderlo consapevole dell'effettiva onerosità dell'operazione».*

Alla luce di quanto precede, la Suprema Corte ha affermato che l'ISC **«non configura "tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati" (D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 4), e la pattuizione relativa non rientra nel novero delle clausole "che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati" (art. 117, comma 6, del D.Lgs. citato)».**

Di conseguenza, secondo la Corte, **«l'erronea indicazione dell'indice sintetico di costo o TAEG non incide sulla validità del contratto (secondo i principi posti da Cass., sez. un., n. 26724/2007), ma integra la violazione di una regola di condotta della banca e, specificamente, del dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela, la quale può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale».**

## **DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE**

**Corte di Cassazione, 5 dicembre 2023, n. 33915 – responsabilità dei soci di s.n.c. qualora uno dei soci eserciti un'azione nei confronti della società: laddove un socio di una s.n.c. eserciti un'azione nei confronti della società e pretenda di estenderla anche ad altro socio illimitatamente responsabile, quest'ultimo risponde nei suoi confronti non illimitatamente, come avverrebbe laddove agisse un terzo estraneo alla società salvo il successivo regresso tra i soci stessi, ma solo nei limiti dei reciproci obblighi di contribuzione per gli oneri sociali.**

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 33915, pubblicata in data 5 dicembre 2023, si è espressa in tema di responsabilità dei soci di s.n.c. qualora uno dei soci eserciti un'azione nei confronti della società.

Secondo la Corte di Cassazione, il socio nei cui confronti è stata estesa l'azione di responsabilità risponde non illimitatamente, come invece accadrebbe se agisse un terzo estraneo alla società salvo il successivo regresso tra i soci stessi, ma solo nei limiti dei reciproci obblighi di contribuzione per gli oneri sociali.

La Corte, richiamando il proprio orientamento, ha affermato «*che nei rapporti tra i soci di una società in nome collettivo (e a prescindere dal titolo dell'azione fatta valere nei confronti della società) debba escludersi l'applicazione del principio della responsabilità solidale illimitata di ciascuno di essi per le obbligazioni sociali di cui all'art. 2291 c.c., principio dettato esclusivamente a tutela dei terzi estranei alla società e quindi solo nei riguardi di questi operante*».

A parere della Corte, tale principio si desume dalla «*stessa struttura delle società di persone, cui l'ordinamento riconosce mera soggettività, ma non personalità giuridica perfetta, cioè una autonomia patrimoniale limitata, sancita da regole che hanno il precipuo scopo di garantire la tutela degli interessi dei terzi che hanno con essa contrattato, e che, di conseguenza, non avrebbero ragione di operare e non possono trovare applicazione nei rapporti tra i soci stessi*».

La Suprema Corte ha proseguito ritenendo che «*[i]n mancanza del riconoscimento di personalità giuridica perfetta dell'ente, l'ordinamento, all'evidente scopo di favorire l'operatività e agevolare l'attività dell'ente stesso (con il quale i terzi evidentemente potrebbero avere comprensibili remore ad entrare in rapporti giuridici, data la sua incerta, o quanto meno difficilmente verificabile, consistenza soggettiva e patrimoniale), prevede che nei confronti dei terzi per le obbligazioni ad esso imputabili rispondano tutti i soci, illimitatamente e solidalmente*».

La Corte ha dunque ritenuto che «*nei rapporti tra soci - non sussistendo nessuna delle suddette esigenze - non opera il principio di illimitata responsabilità per le obbligazioni della società, ma deve esclusivamente tenersi conto dei reciproci obblighi di proporzionale contribuzione per gli oneri sociali*».

La Corte di Cassazione ha dunque enunciato il seguente principio di diritto «*[l]addove un socio eserciti un'azione nei confronti della società e pretenda di estenderla anche ad altro socio illimitatamente responsabile, quest'ultimo risponde dunque nei suoi confronti non illimitatamente, come avverrebbe laddove agisse un terzo estraneo alla società - salvo il successivo regresso tra i soci stessi - ma solo nei limiti dei reciproci obblighi di contribuzione per gli oneri sociali*».

## **DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORDATARIE**

**Corte di Cassazione, 1 dicembre 2023, n. 33546 – legittimazione processuale suppletiva del fallito: la legittimazione processuale del fallito con riguardo ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento sussiste solo eccezionalmente in ipotesi di inerzia del curatore, nel qual caso, nondimeno, la pronuncia favorevole assunta in esito al giudizio non può contemplare attribuzioni dirette di somme ad**

**appannaggio del fallito stesso, dovendo essa prestarsi ad essere azionata *in executivis* dal curatore a beneficio della massa ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 43 e 44 l.f.**

Le Corte di Cassazione, con ordinanza n. 33546, pubblicata in data 1° dicembre 2023, si è pronunciata in tema di legittimazione processuale del fallito e, in particolare, di legittimazione suppletiva nei casi di inerzia del curatore, con riferimento agli artt. 42, 43 e 44 l.f.

In primo luogo, la Suprema Corte ha ricordato che **«il fallimento (v. già Cass. 6771/02) non determina la perdita della capacità processuale del fallito, ma la sostituzione del curatore al fallito che, seppur ancora parte del rapporto sostanziale controverso (Cass. n. 6347/83), perde invece la sua veste formale limitatamente ai rapporti patrimoniali, mantenendola tuttavia se il curatore si disinteressa della res litigiosa, ancorché questa riguardi rapporti che ricadono nella massa (v. in particolare Cass. n. 4448/2012)»**.

Sul punto, la Corte ha ribadito che **«evento neutro per il contraddittore in giudizio e per lo stesso giudice, il fallimento non rileva in causa se il fallito, stante l'inerzia del curatore, intraprende il giudizio per gestire utilmente il rapporto processuale in prima persona; il processo s'incardina regolarmente fino alla sua naturale conclusione (Cass. 11191/93 citata e 11728/90, 10612/90), e la pronuncia che lo definisce, perfettamente valida, solo sul piano degli effetti è suscettibile di atteggiarsi diversamente, a seconda che sia sfavorevole o non al fallito»**.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che **«pur conservando la piena titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento il fallito non può assumere personalmente la veste di parte processuale, in quanto la legittimazione in ordine a tali rapporti è demandata esclusivamente al curatore, consentendosi una deroga solo allorché il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali ovvero una legittimazione suppletiva nei casi di inerzia degli organi fallimentari (...)»**.

In conseguenza di ciò, la Corte ha affermato che **«la suddetta legittimazione suppletiva del fallito può eccezionalmente riconoscersi soltanto nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento, in mancanza dell'esplicito riconoscimento al fallito della facoltà di provvedervi in proprio e a suo onere (...)»**.

La Cassazione ha, inoltre, fatto riferimento al combinato disposto degli artt. 42 e 44 l.f. **«in base al quale “sono compresi nel fallimento anche i beni che provengono al fallito durante il fallimento”; e “sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura”»** al fine di ribadire il principio di diritto **«in base al quale solo indirettamente il fallito conserva interesse personale e può giovare e trarre**

**beneficio dagli eventuali nuovi apporti alla massa fallimentare** (cfr. Cass., 20/3/2012, n. 4448)».

**Corte di Cassazione, 19 dicembre 2023, n. 35452 – prededucibilità dei crediti: la transazione stipulata tra il curatore e l’opponente, nella parte in cui ha riconosciuto a quest’ultimo una prededuzione che non è prevista dalla legge, è nulla, non rilevando il fatto che la transazione sia stata trasmessa al giudice delegato senza che lo stesso avesse formulato sul punto alcun rilievo, giacché l’acquisizione di una simile informazione è un provvedimento privo di natura decisoria e, come tale, inidoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata.**

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35452, pubblicata in data 19 dicembre 2023, si è pronunciata in tema di prededucibilità dei crediti ai sensi dell’art. 111 l.f.

In primo luogo, la Suprema Corte ha ricordato che *«in materia di concordato preventivo, (...) il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, solo se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui alla L. Fall., art. 161, sia stata funzionale, ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi della L. Fall., art. 163, ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa (Cass. SU n. 42093 del 2021)».*

Di conseguenza, la Corte ha affermato che *«l’ammissione del debitore alla procedura concordataria costituisce, dunque, il presupposto indispensabile (ancorché non sufficiente) per il riconoscimento della prededuzione in favore del professionista incaricato di redigere gli atti necessari all’accesso alla procedura».*

Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che *«né, d’altra parte, può invocarsi la transazione con la quale l’istante, a seguito dell’autorizzazione del comitato dei creditori, ha convenuto con il curatore del fallimento il riconoscimento della invocata prededuzione (...)».* Infatti, la Corte ha proseguito argomentando che *«l’art. 1966 c.c. (...) prevede che le parti, per transigere, devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite (comma 1) e che la transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti, come nel caso della prededuzione, alla disponibilità delle parti. La L. Fall., art. 111, u.c., (...), postula, in effetti, tre tipologie di crediti caratterizzati da prededuzione: (a) quelli così classificati da una espressa previsione, (b) quelli sorti in*

occasione di una procedura concorsuale, (c) quelli sorti in funzione di essa. (...) Si tratta di una norma che, derogando al principio generale di cui all'art. 2740 c.c., che assicura a tutti i creditore eguale diritto di soddisfarsi sui beni del debitore, **costituisce**, al pari di quelle che riconoscono i privilegi e prevedono le altre cause legittime di prelazione, **una previsione a carattere eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione, ed esclude, pertanto, il diritto degli organi della procedura fallimentare di riconoscere, anche in via transattiva, una prededuzione che esuli dalle tipologie espressamente previste dalla legge**, assicurando ad alcuni creditori una priorità di soddisfazione che prescinda dalle categorie e dai presupposti normativamente fissati».

Pertanto, la Suprema Corte ha statuito il seguente principio di diritto: **«la transazione stipulata tra il curatore e l'opponente, nella parte in cui ha riconosciuto a quest'ultimo una prededuzione che (come detto) non è prevista dalla legge, è, dunque, nulla (...); a nulla, per contro, rilevando il fatto che la transazione in questione era stata trasmessa al giudice delegato senza che lo stesso avesse formulato sul punto alcun rilievo, giacché l'acquisizione di una simile informazione è un provvedimento privo di natura decisoria e, come tale, inidoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata».**